

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 marzo 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

PDF MODIFICATO

N. 15/L

~~LEGGE 24 marzo 2015, n. 33.~~
~~Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale e gli investimenti.~~
PER PUBBLICAZIONE

LEGGE 24 marzo 2015, n. 34.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.



~~d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.~~

~~2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i principi di coesione e di solidarietà nazionale.~~

~~3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~

~~4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.~~

~~5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi.~~

~~6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione.~~

~~7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.~~

~~7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.~~

~~8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.~~

~~9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.~~

~~10. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.~~

~~11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.»~~

15G00047

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 38), recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.»

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.


Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.



1-bis. *A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

2. *L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

5-bis. *I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.*

6. È abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento. 9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

9-bis. *Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.*

9-ter. *All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».*



9-quater. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.*

9-quinquies. *Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 7 (Esenzioni). — 1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla provincia, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

(Omissis).».

— L'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), individua le isole minori ai fini dell'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38):

«Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). — 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è Imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b);

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al



comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-quinquies. L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

— Il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è riportato nelle note al comma 1.

— Si riporta il testo vigente del comma 8-bis dell'art. 13 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria). — 1-8. (Omissis).

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.».

(Omissis).».

— Il testo della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993, reca: «Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.».

— Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è citato nelle note al comma 1.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, reca: «Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.».

— L'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è citato nelle note al comma 1.

— Il testo del comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2012, n. 52.

— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale):

«Art. 22 (Riduzione delle spese fiscali). — 1. (Omissis).

2. Il comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:

«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

(Omissis).».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014 è citato nelle note al comma 4.

— Si riportano i testi vigenti dei commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):

«128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60 del decreto le-



giudiziale 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.».

— Si riporta il testo vigente del comma 17 dell'art. 13 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:

«Art. 13 (*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*). — 1.-16. (*Omissis*).

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante: «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 (*Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie*). — 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):

«Art. 1 (*Principi generali*). — 1. (*Omissis*).

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

(*Omissis*).».

— La legge della provincia autonoma di Bolzano del 23 aprile 2014, n. 3, reca: «Istituzione dell'Imposta municipale immobiliare (IMI).».

Art. 1 - bis

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa

1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 10,

comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 12-octies dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

«Art. 23 (*Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili*). — 1.-12-septies. (*Omissis*).

12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'art. 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 31 dicembre 2014.

(*Omissis*).».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati; b) il comma 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato e l'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1;

b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio



triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro;

d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dei commi 13 e 14 dell'art. 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), abrogati dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2014, n. 144.

— Il testo del comma 25 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo del comma 4-octies dell'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta). — 1.-4-septies. (Omissis).

4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che

determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo.».

— Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). — 1.-4. (Omissis).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

(Omissis).».

— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 49 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66:

«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). — 1. (Omissis).

2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del Conto del patrimonio generale dello Stato; a tal fine, le Amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a);


c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;

d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



«Allegato 0A

(Articolo 1, comma 1-bis)

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
A025	Aci Bonaccorsi	Catania	CT	SICILIA	T
A029	Aci Sant'Antonio	Catania	CT	SICILIA	T
A042	Acquarica del Capo	Lecce	LE	PUGLIA	T
A047	Acquaviva Picena	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
A049	Acquaviva Platani	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
A052	Acqui Terme	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A060	Adro	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
A061	Affi	Verona	VR	VENETO	T
A067	Agazzano	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
A074	Agliè	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A088	Agrate Conturbia	Novara	NO	PIEMONTE	T
A089	Agrigento	Agrigento	AG	SICILIA	T
A091	Agropoli	Salerno	SA	CAMPANIA	T
A097	Aidomaggiore	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A101	Aiello del Sabato	Avellino	AV	CAMPANIA	T
A112	Airuno	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
A120	Alanno	Pescara	PE	ABRUZZO	T
A132	Albano Laziale	Roma	RM	LAZIO	T
A129	Albano Sant'Alessandro	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A149	Alberobello	Bari	BA	PUGLIA	T
A157	Albiano d'Ivrea	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A162	Albinea	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
A164	Albiolo	Como	CO	LOMBARDIA	T
A165	Albissola Marina	Savona	SV	LIGURIA	T
A167	Albizzate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A173	Albugnano	Asti	AT	PIEMONTE	T
A182	Alessandria	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
A181	Alessandria della Rocca	Agrigento	AG	SICILIA	T
A184	Alessano	Lecce	LE	PUGLIA	T
A186	Alfano	Salerno	SA	CAMPANIA	T
A189	Alfiano Natta	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A198	Alice Castello	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
A214	Almè	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A220	Alonte	Vicenza	VI	VENETO	T
A222	Alpignano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A223	Alseno	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
A224	Alserio	Como	CO	LOMBARDIA	T
A228	Altavilla Irpina	Avellino	AV	CAMPANIA	T
A229	Altavilla Milicia	Palermo	PA	SICILIA	PD
A227	Altavilla Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A231	Altavilla Vicentina	Vicenza	VI	VENETO	T
A234	Altilia	Cosenza	CS	CALABRIA	T




Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
B444	Calvi	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B447	Calvignano	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
B453	Camagna Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
B460	Camastra	Agrigento	AG	SICILIA	T
B462	Cambiano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B469	Camerano Casasco	Asti	AT	PIEMONTE	T
B479	Caminata	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	T
B481	Camini	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B482	Camino	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B489	Camo	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
B490	Camogli	Genova	GE	LIGURIA	T
B496	Campagnano di Roma	Roma	RM	LAZIO	T
B497	Campagnatico	Grosseto	GR	TOSCANA	T
B509	Campiglia Marittima	Livorno	LI	TOSCANA	PD
B516	Campo Calabro	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B520	Campobello di Licata	Agrigento	AG	SICILIA	T
B542	Campoli del Monte Taburno	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B550	Campomarino	Campobasso	CB	MOLISE	T
B556	Camporeale	Palermo	PA	SICILIA	T
B559	Camporosso	Imperia	IM	LIGURIA	PD
B561	Camporotondo Etneo	Catania	CT	SICILIA	T
B576	Canale Monterano	Roma	RM	LAZIO	T
B588	Candia Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B590	Candida	Avellino	AV	CAMPANIA	T
B599	Canevino	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
B602	Canicatti	Agrigento	AG	SICILIA	T
B604	Canino	Viterbo	VT	LAZIO	T
B616	Cannole	Lecce	LE	PUGLIA	T
B620	Canosa Sannita	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B631	Cantalupo in Sabina	Rieti	RI	LAZIO	T
B633	Cantarana	Asti	AT	PIEMONTE	T
B639	Cantù	Como	CO	LOMBARDIA	T
B645	Capaci	Palermo	PA	SICILIA	PD
B646	Capalbio	Grosseto	GR	TOSCANA	T
B649	Capena	Roma	RM	LAZIO	T
B653	Capiago Intimiano	Como	CO	LOMBARDIA	T
B663	Capodimonte	Viterbo	VT	LAZIO	T
B678	Cappella Maggiore	Treviso	TV	VENETO	T
B684	Capraia e Limite	Firenze	FI	TOSCANA	PD
B688	Capranica	Viterbo	VT	LAZIO	T
B695	Capri Leone	Messina	ME	SICILIA	PD
B701	Capriata d'Orba	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B706	Capriglia Irpina	Avellino	AV	CAMPANIA	T
B707	Capriglio	Asti	AT	PIEMONTE	T
B711	Capriolo	Brescia	BS	LOMBARDIA	T




ALLEGATO A

ALLEGATO A - VARIAZIONI COMPENSATIVE DI RISORSE DAL 2015 (articolo 1, commi 1 e 2)

Codice comune	Regione	Provincia	Prov	Comune	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	TOTALE
A025	SICILIA	Catania	CT	Aci Bonaccorsi	-	7.576,34	7.576,34
A029	SICILIA	Catania	CT	Aci Sant'Antonio	-	160.828,44	160.828,44
A042	PUGLIA	Lecce	LE	Acquarica del Capo	-	51.315,50	51.315,50
A050	MOLISE	Campobasso	CB	Acquaviva Collecroce	-	45.582,21	45.582,21
A048	PUGLIA	Bari	BA	Acquaviva delle Fonti	-	490.046,66	490.046,66
A047	MARCHE	Ascoli Piceno	AP	Acquaviva Picena	-	93.538,63	93.538,63
A049	SICILIA	Caltanissetta	CL	Acquaviva Platani	-	44.061,36	44.061,36
A052	PIEMONTE	Alessandria	AL	Acqui Terme	-	202.028,73	202.028,73
A056	SICILIA	Catania	CT	Adrano	235.837,78	220.127,32	15.710,46
A060	LOMBARDIA	Brescia	BS	Adro	-	107.488,27	107.488,27
A061	VENETO	Verona	VR	Affi	-	55.564,11	55.564,11
A067	EMILIAROMAGNA	Piacenza	PC	Agazzano	-	80.678,83	80.678,83
A070	SICILIA	Enna	EN	Agira	-	465.722,62	465.722,62
A074	PIEMONTE	Torino	TO	Agliè	-	25.441,14	25.441,14
H848	SARDEGNA	OlbiaTempio	OT	Aglientu	9.720,02	-	9.720,02
A084	LAZIO	Roma	RM	Agosta	-	25.666,14	25.666,14
A088	PIEMONTE	Novara	NO	Agrate Conturbia	-	42.006,01	42.006,01
A089	SICILIA	Agrigento	AG	Agrigento	-	1.134.921,65	1.134.921,65
A091	CAMPANIA	Salerno	SA	Agropoli	-	92.105,38	92.105,38
A097	SARDEGNA	Oristano	OR	Aidomaggiore	-	88.898,19	88.898,19
A098	SICILIA	Enna	EN	Aidone	-	870.025,60	870.025,60
A101	CAMPANIA	Avellino	AV	Aiello del Sabato	-	50.078,85	50.078,85
A106	CAMPANIA	Caserta	CE	Ailano	-	64.216,93	64.216,93
A112	LOMBARDIA	Lecco	LC	Ainuno	-	10.431,33	10.431,33
A120	ABRUZZO	Pescara	PE	Alanno	-	173.160,09	173.160,09
A122	LIGURIA	Savona	SV	Alasio	-	33.403,60	33.403,60
A128	CAMPANIA	Salerno	SA	Albanella	-	115.370,05	115.370,05
A132	LAZIO	Roma	RM	Albano Laziale	-	191.771,16	191.771,16
A129	LOMBARDIA	Bergamo	BG	Albano Sant'Alessandro	-	16.086,94	16.086,94
A149	PUGLIA	Bari	BA	Alberobello	-	134.330,73	134.330,73
A157	PIEMONTE	Torino	TO	Albiano d'Ivrea	-	32.028,62	32.028,62
A162	EMILIAROMAGNA	Reggio nell'Emilia	RE	Albinea	-	64.512,86	64.512,86
A164	LOMBARDIA	Como	CO	Albiolo	-	7.972,59	7.972,59
A166	LIGURIA	Savona	SV	Albissola Superiore	-	56.047,45	56.047,45
A165	LIGURIA	Savona	SV	Albissola Marina	-	10.766,66	10.766,66
A167	LOMBARDIA	Varese	VA	Albizzate	-	8.309,20	8.309,20
A173	PIEMONTE	Asti	AT	Albugnano	-	26.899,76	26.899,76
A182	PIEMONTE	Alessandria	AL	Alessandria	-	260.549,53	260.549,53
A181	SICILIA	Agrigento	AG	Alessandria della Rocca	-	222.617,07	222.617,07
A184	PUGLIA	Lecce	LE	Alessano	-	63.021,25	63.021,25
A186	CAMPANIA	Salerno	SA	Alifano	-	14.490,78	14.490,78
A189	PIEMONTE	Alessandria	AL	Alfiano Natta	-	76.308,12	76.308,12
A194	SICILIA	Messina	ME	Ali	-	39.673,90	39.673,90
A198	PIEMONTE	Vercelli	VC	Alice Castello	-	29.427,93	29.427,93
A200	CAMPANIA	Caserta	CE	Alife	54.119,22	220.409,11	166.289,89
A203	SICILIA	Palermo	PA	Aliminusa	-	35.032,22	35.032,22
A214	LOMBARDIA	Bergamo	BG	Alme	-	6.168,41	6.168,41
A220	VENETO	Vicenza	VI	Alonte	-	70.661,14	70.661,14
A222	PIEMONTE	Torino	TO	Alpignano	-	37.248,80	37.248,80
A223	EMILIAROMAGNA	Piacenza	PC	Alseno	-	78.077,27	78.077,27
A224	LOMBARDIA	Como	CO	Alserio	-	5.189,20	5.189,20
A225	PUGLIA	Bari	BA	Altamura	-	658.072,61	658.072,61
A228	CAMPANIA	Avellino	AV	Altavilla Irpina	-	75.912,14	75.912,14
A229	SICILIA	Palermo	PA	Altavilla Milicia	-	117.354,94	117.354,94
A227	PIEMONTE	Alessandria	AL	Altavilla Monferrato	-	61.689,92	61.689,92
A230	CAMPANIA	Salerno	SA	Altavilla Silentina	-	245.955,53	245.955,53
A231	VENETO	Vicenza	VI	Altavilla Vicentina	-	68.728,55	68.728,55
A234	CALABRIA	Cosenza	CS	Altilia	-	18.590,24	18.590,24
A235	ABRUZZO	Chieti	CH	Altino	-	47.211,86	47.211,86
A239	SICILIA	Palermo	PA	Altofonte	-	119.568,16	119.568,16
A240	CALABRIA	Cosenza	CS	Altomonte	-	145.895,27	145.895,27
A242	UMBRIA	Terni	TR	Alviano	-	64.327,52	64.327,52
A243	CAMPANIA	Caserta	CE	Alvignano	-	156.725,86	156.725,86
A249	LOMBARDIA	Como	CO	Alzate Brianza	-	21.183,46	21.183,46
A253	CALABRIA	Cosenza	CS	Amantea	-	92.407,65	92.407,65
A255	CALABRIA	Catanzaro	CZ	Amaroni	-	29.215,35	29.215,35
A257	CALABRIA	Catanzaro	CZ	Amato	-	52.338,17	52.338,17
A259	LOMBARDIA	Bergamo	BG	Ambivere	-	11.962,87	11.962,87
A261	LIGURIA	La Spezia	SP	Ameglia	-	5.283,45	5.283,45
A262	UMBRIA	Terni	TR	Amelia	-	306.583,64	306.583,64
A264	PIEMONTE	Novara	NO	Ameno	-	17.409,20	17.409,20
A269	LAZIO	Frosinone	FR	Anagni	-	392.422,91	392.422,91
A270	ABRUZZO	Teramo	TE	Ancarano	-	55.009,74	55.009,74
A271	MARCHE	Ancona	AN	Ancona	-	259.741,86	259.741,86
A272	CALABRIA	Catanzaro	CZ	Andali	-	64.885,79	64.885,79
A275	PIEMONTE	Torino	TO	Andezeno	-	60.507,10	60.507,10
A281	PUGLIA	Lecce	LE	Andrano	-	39.664,99	39.664,99
A285	PUGLIA	BarlettaAndriaTrani	BT	Andria	-	1.039.962,50	1.039.962,50
A290	LOMBARDIA	Varese	VA	Angera	-	33.003,04	33.003,04
A297	LAZIO	Roma	RM	Anguillara Sabazia	-	352.573,48	352.573,48
A301	LOMBARDIA	Lecco	LC	Annone di Brianza	-	14.210,23	14.210,23
A319	LOMBARDIA	Como	CO	Anzano del Parco	-	10.910,51	10.910,51



B519	MOLISE	Campobasso	CB	Campobasso	2.334,46	37.923,37	35.588,91
B520	SICILIA	Agrigento	AG	Campobello di Licata	-	504.398,30	504.398,30
B541	CAMPANIA	Benevento	BN	Campolattaro	-	40.684,59	40.684,59
B542	CAMPANIA	Benevento	BN	Campoli del Monte Taburno	-	34.152,99	34.152,99
B550	MOLISE	Campobasso	CB	Campomarino	-	593.487,98	593.487,98
B556	SICILIA	Palermo	PA	Camporeale	-	234.698,75	234.698,75
B559	LIGURIA	Imperia	IM	Camporosso	-	141.385,94	141.385,94
B561	SICILIA	Catania	CT	Camporotondo Etneo	-	26.353,86	26.353,86
B576	LAZIO	Roma	RM	Canale Monterano	-	121.286,47	121.286,47
B584	PUGLIA	Foggia	FG	Candela	-	205.401,13	205.401,13
B588	PIEMONTE	Torino	TO	Candia Canavese	-	17.726,74	17.726,74
B590	CAMPANIA	Avellino	AV	Candida	-	19.619,70	19.619,70
B599	LOMBARDIA	Pavia	PV	Canevino	-	25.431,45	25.431,45
B602	SICILIA	Agrigento	AG	Canicatti	-	535.227,99	535.227,99
B604	LAZIO	Viterbo	VT	Canino	-	664.329,02	664.329,02
B609	UMBRIA	Perugia	PG	Cannara	-	88.906,99	88.906,99
B616	PUGLIA	Lecce	LE	Cannole	-	37.287,04	37.287,04
B620	ABRUZZO	Chieti	CH	Canosa Sannita	-	104.248,41	104.248,41
B631	LAZIO	Rieti	RI	Cantalupo in Sabina	-	48.967,28	48.967,28
B633	PIEMONTE	Asti	AT	Cantarana	-	36.032,12	36.032,12
B639	LOMBARDIA	Como	CO	Cantù	-	60.639,55	60.639,55
B640	ABRUZZO	Teramo	TE	Canzano	-	55.021,13	55.021,13
B644	CAMPANIA	Salerno	SA	Capaccio	328.153,12	195.752,49	132.400,63
B645	SICILIA	Palermo	PA	Capaci	-	19.731,35	19.731,35
B646	TOSCANA	Grosseto	GR	Capalbio	-	548.604,48	548.604,48
B648	TOSCANA	Lucca	LU	Capannori	26.038,64	195.062,23	169.023,59
B649	LAZIO	Roma	RM	Capena	-	205.246,76	205.246,76
B653	LOMBARDIA	Como	CO	Capiago Intimiano	-	15.784,97	15.784,97
B663	LAZIO	Viterbo	VT	Capodimonte	-	156.583,04	156.583,04
B670	TOSCANA	Arezzo	AR	Capolona	-	80.963,42	80.963,42
B678	VENETO	Treviso	TV	Cappella Maggiore	-	52.398,51	52.398,51
B684	TOSCANA	Firenze	FI	Capraia e Limite	-	28.235,21	28.235,21
B688	LAZIO	Viterbo	VT	Capranica	-	402.250,38	402.250,38
B691	LAZIO	Viterbo	VT	Capranza	-	325.079,88	325.079,88
B695	SICILIA	Messina	ME	Capri Leone	-	36.154,28	36.154,28
B701	PIEMONTE	Alessandria	AL	Capriata d'Orba	-	117.339,10	117.339,10
B706	CAMPANIA	Avellino	AV	Capriglia Irpina	-	33.434,22	33.434,22
B707	PIEMONTE	Asti	AT	Capriglio	-	11.856,62	11.856,62
B709	VENETO	Verona	VR	Caprino Veronese	-	112.922,86	112.922,86
B711	LOMBARDIA	Brescia	BS	Capriolo	-	70.826,98	70.826,98
B718	CALABRIA	Reggio di Calabria	RC	Caraffa del Bianco	-	53.152,03	53.152,03
B717	CALABRIA	Catanzaro	CZ	Caraffa di Catanzaro	-	66.397,47	66.397,47
B719	PIEMONTE	Cuneo	CN	Caraglio	65.505,13	48.050,78	17.454,35
B726	LIGURIA	Genova	GE	Carasco	-	26.181,07	26.181,07
B727	MARCHE	Ascoli Piceno	AP	Carassai	-	78.688,77	78.688,77
B732	LOMBARDIA	Varese	VA	Caravate	-	12.935,46	12.935,46
B733	PIEMONTE	Torino	TO	Caravino	-	33.773,16	33.773,16
B735	LAZIO	Viterbo	VT	Carbognano	-	210.709,71	210.709,71
B736	PIEMONTE	Alessandria	AL	Carbonara Scrivia	-	15.394,17	15.394,17
B758	CALABRIA	Catanzaro	CZ	Cardinale	512,12	-	512,12
B765	PIEMONTE	Alessandria	AL	Carentino	-	59.589,88	59.589,88
B769	PIEMONTE	Alessandria	AL	Carezzano	-	51.671,79	51.671,79
B772	SARDEGNA	Sassari	SS	Cargeghe	-	29.179,11	29.179,11
B774	CALABRIA	Cosenza	CS	Cariati	-	53.788,55	53.788,55
B778	LOMBARDIA	Como	CO	Carimate	-	10.165,80	10.165,80
B780	SICILIA	Palermo	PA	Carini	-	209.709,74	209.709,74
B787	SICILIA	Siracusa	SR	Carlentini	-	1.402.865,09	1.402.865,09
B789	SARDEGNA	Carbonia Iglesias	CI	Carloforte	-	44.073,47	44.073,47
B794	TOSCANA	Prato	PO	Carmignano	-	54.777,80	54.777,80
B796	LOMBARDIA	Varese	VA	Carnago	-	18.401,31	18.401,31
B801	LOMBARDIA	Bergamo	BG	Carobbio degli Angeli	-	35.114,69	35.114,69
B802	CALABRIA	Cosenza	CS	Carolei	-	31.874,79	31.874,79
B807	LOMBARDIA	Varese	VA	Caronno Varesino	-	18.584,04	18.584,04
B812	EMILIA ROMAGNA	Piacenza	PC	Carpaneto Piacentino	-	130.765,99	130.765,99
B818	PIEMONTE	Alessandria	AL	Carpeneto	-	91.126,45	91.126,45
B822	PUGLIA	Lecce	LE	Carpignano Salentino	-	111.644,31	111.644,31
B832	TOSCANA	Massa Carrara	MS	Carrara	7.067,45	33.415,46	26.348,01
B835	VENETO	Vicenza	VI	Carrè	-	40.745,19	40.745,19
B846	MARCHE	Pesaro e Urbino	PU	Cartoceto	-	89.199,64	89.199,64
B851	LOMBARDIA	Como	CO	Carugo	-	7.548,97	7.548,97
B854	LOMBARDIA	Bergamo	BG	Carvico	-	15.001,36	15.001,36
B857	CALABRIA	Crotone	KR	Casabona	-	124.880,46	124.880,46
B859	ABRUZZO	Chieti	CH	Casacanditella	-	43.962,18	43.962,18
B895	CAMPANIA	Salerno	SA	Casal Velino	-	58.561,40	58.561,40
B865	ABRUZZO	Chieti	CH	Casalbordino	-	304.304,70	304.304,70
B867	PIEMONTE	Torino	TO	Casalborgone	-	88.086,37	88.086,37
B873	CAMPANIA	Benevento	BN	Casalduni	-	56.884,27	56.884,27
B875	LOMBARDIA	Varese	VA	Casale Litta	-	31.836,46	31.836,46
B878	TOSCANA	Pisa	PI	Casale Marittimo	-	29.023,08	29.023,08
B885	PIEMONTE	Alessandria	AL	Casale Monferrato	-	70.953,09	70.953,09
B880	EMILIA ROMAGNA	Bologna	BO	Casalecchio di Reno	-	74.266,96	74.266,96
B893	EMILIA ROMAGNA	Reggio nell'Emilia	RE	Casalgrande	-	23.860,68	23.860,68
B896	ABRUZZO	Chieti	CH	Casalinocontrada	-	65.507,67	65.507,67
B917	PUGLIA	Foggia	FG	Casalvecchio di Puglia	-	85.535,15	85.535,15
B919	LAZIO	Frosinone	FR	Casalvieri	-	98.852,68	98.852,68



ALLEGATO B

ALLEGATO B - VARIAZIONI COMPENSATIVE DI RISORSE 2014 (articolo 1, commi 3 e 4)

Codice comune	Regione	Provincia	Prov	Comune	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	TOTALE
A025	SICILIA	Catania	CT	Aci Bonaccorsi	1.413,18	7.576,34	6.163,16
A029	SICILIA	Catania	CT	Aci Sant'Antonio	33.044,19	160.828,44	127.784,25
A042	PUGLIA	Lecce	LE	Acquarica del Capo	-	51.315,50	51.315,50
A050	MOLISE	Campobasso	CB	Acquaviva Collecroce	-	45.582,21	45.582,21
A048	PUGLIA	Bari	BA	Acquaviva delle Fonti	-	490.046,66	490.046,66
A047	MARCHE	Ascoli Piceno	AP	Acquaviva Picena	11.096,36	93.538,63	82.442,27
A049	SICILIA	Caltanissetta	CL	Acquaviva Platani	8.737,08	44.061,36	35.324,28
A052	PIEMONTE	Alessandria	AL	Acqui Terme	-	202.028,73	202.028,73
A056	SICILIA	Catania	CT	Adrano	235.837,78	220.127,32	15.710,46
A060	LOMBARDIA	Brescia	BS	Adro	-	107.488,27	107.488,27
A061	VENETO	Verona	VR	Affi	-	55.564,11	55.564,11
A067	EMILIA-ROMAGNA	Piacenza	PC	Agazzano	-	80.678,83	80.678,83
A070	SICILIA	Enna	EN	Agira	465.722,62	465.722,62	-
A074	PIEMONTE	Torino	TO	Agliè	16.613,44	25.441,14	8.827,70
H848	SARDEGNA	Olbia Tempio	OT	Aglientu	9.720,02	-	9.720,02
A084	LAZIO	Roma	RM	Agosta	-	25.666,14	25.666,14
A088	PIEMONTE	Novara	NO	Agrate Conturbia	2.945,25	42.006,01	39.060,76
A089	SICILIA	Agrigento	AG	Agrigento	-	1.134.921,65	1.134.921,65
A091	CAMPANIA	Salerno	SA	Agropoli	-	92.105,38	92.105,38
A097	SARDEGNA	Oristano	OR	Aidomaggiore	-	88.898,19	88.898,19
A098	SICILIA	Enna	EN	Aidone	870.025,60	870.025,60	-
A101	CAMPANIA	Avellino	AV	Aiello del Sabato	6.176,95	50.078,85	43.901,90
A106	CAMPANIA	Caserta	CE	Ailano	-	64.216,93	64.216,93
A112	LOMBARDIA	Lecco	LC	Airuno	-	10.431,33	10.431,33
A120	ABRUZZO	Pescara	PE	Alanno	22.498,92	173.160,09	150.661,17
A122	LIGURIA	Savona	SV	Alassio	-	33.403,60	33.403,60
A128	CAMPANIA	Salerno	SA	Albanella	-	115.370,05	115.370,05
A132	LAZIO	Roma	RM	Alban Laziale	20.407,45	191.771,16	171.363,71
A129	LOMBARDIA	Bergamo	BG	Albano Sant'Alessandro	-	16.086,94	16.086,94
A149	PUGLIA	Bari	BA	Alberobello	30.402,48	134.330,73	103.928,25
A157	PIEMONTE	Torino	TO	Albiano d'Ivrea	-	32.028,62	32.028,62
A162	EMILIA-ROMAGNA	Reggio nell'Emilia	RE	Albinea	-	64.512,86	64.512,86
A164	LOMBARDIA	Como	CO	Albiolo	382,66	7.972,59	7.589,93

B379	CALABRIA	Reggio di Calabria	RC	Calanna	-	43.967,85	43.967,85
B383	SARDEGNA	Carbonia Iglesias	CI	Calasetta	-	41.697,63	41.697,63
B384	SICILIA	Catania	CT	Calatabiano	52.402,45	148.578,71	96.176,26
B385	SICILIA	Trapani	TP	Calatafimi-Segesta	218.977,14	875.320,38	656.343,24
B388	LAZIO	Viterbo	VT	Calcata	-	30.603,99	30.603,99
B390	TOSCANA	Pisa	PI	Calci	-	27.731,32	27.731,32
B396	LOMBARDIA	Lecco	LC	Calco	623,41	12.906,30	12.282,89
B406	TOSCANA	Firenze	FI	Calenzano	-	59.351,46	59.351,46
B413	PUGLIA	Lecce	LE	Calimera	-	29.768,72	29.768,72
B424	CALABRIA	Cosenza	CS	Calopezzati	-	31.989,31	31.989,31
B425	PIEMONTE	Asti	AT	Calosso	61.015,83	-	61.015,83
B427	SICILIA	Agrigento	AG	Caltabellotta	428.231,97	428.231,97	-
B428	SICILIA	Catania	CT	Caltagirone	2.105.335,32	2.105.335,32	-
B429	SICILIA	Caltanissetta	CL	Caltanissetta	300.704,35	1.616.473,55	1.315.769,20
B435	PIEMONTE	Torino	TO	Caluso	28.862,29	94.590,15	65.727,86
B436	LOMBARDIA	Brescia	BS	Calvagese della Riviera	-	73.412,27	73.412,27
B444	CAMPANIA	Benevento	BN	Calvi	18.130,29	121.524,87	103.394,58
B447	LOMBARDIA	Pavia	PV	Calvignano	-	30.035,21	30.035,21
B453	PIEMONTE	Alessandria	AL	Camagna Monferrato	-	58.591,16	58.591,16
B455	TOSCANA	Lucca	LU	Camaiore	87.496,75	54.178,94	33.317,81
B460	SICILIA	Agrigento	AG	Camastra	13.400,04	77.043,05	63.643,01
B462	PIEMONTE	Torino	TO	Cambiano	-	21.946,07	21.946,07
B469	PIEMONTE	Asti	AT	Camerano Casasco	4.074,47	22.657,14	18.582,67
B479	EMILIA-ROMA	Piacenza	PC	Caminata	1.747,36	11.349,96	9.602,60
B481	CALABRIA	Reggio di Calabria	RC	Camini	16.233,77	81.913,33	65.679,56
B482	PIEMONTE	Alessandria	AL	Camino	-	66.387,33	66.387,33
B489	PIEMONTE	Cuneo	CN	Camo	4.573,21	21.451,87	16.878,66
B490	LIGURIA	Genova	GE	Camogli	-	21.653,70	21.653,70
B496	LAZIO	Roma	RM	Campagnano di Roma	-	188.961,26	188.961,26
B497	TOSCANA	Grosseto	GR	Campagnatico	-	280.897,68	280.897,68
B509	TOSCANA	Livorno	LI	Campiglia Marittima	-	77.237,47	77.237,47
B512	PIEMONTE	Torino	TO	Campiglione Fenile	39.443,52	-	39.443,52
B515	ABRUZZO	Teramo	TE	Campili	-	166.021,14	166.021,14
B516	CALABRIA	Reggio di Calabria	RC	Campo Calabro	-	73.152,27	73.152,27
B519	MOLISE	Campobasso	CB	Campobasso	40.257,83	37.923,37	2.334,46
B520	SICILIA	Agrigento	AG	Campobello di Licata	86.115,17	504.398,30	418.283,13